

Assicurazione Infortuni per il Nucleo familiare

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  ITALIANA
ASSICURAZIONI

Prodotto Protezione 9

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338%.

Al contratto si applica la legge italiana.





Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

INFORTUNI SUBITI A CAUSA DI CIRCOLAZIONE	<p>È possibile limitare la copertura limitandola ai soli infortuni subiti a causa di circolazione in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducente di autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti da diporto a motore; - trasportati su autovetture e motoveicoli provati; - trasportati su mezzi pubblici, funivie, seggiovie, natanti da diporto; - ciclisti; - pedoni.
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RENDITA VITALIZIA	Qualora l'infortunio determini un'invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% del totale viene assicurato il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale di euro 10.400 lordi annui.
-------------------	--



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- ✗ dalla guida di veicoli o natanti a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma di legge;
- ✗ da eventi connessi all'energia atomica;
- ✗ dalla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili diversi da quelli del Trasporto Pubblico Passeggeri o su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono operanti le seguenti limitazioni:

- ! Gli infortuni subiti in occasione di atti di terrorismo o tumulti popolari sono assicurati purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
- ! Gli infortuni subiti entro i confini italiani a causa di terremoto, eruzioni vulcanica, inondazione, trombe d'aria e uragani sono indennizzati con una riduzione del 50% della somma assicurata.
- ! Gli infortuni subiti a causa di guerra sono indennizzati purché l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio di tale evento mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace; la garanzia inoltre è operante per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
- ! Relativamente alla garanzia "Rimborso delle spese di cura":
 - in caso di spese di ricovero coperte dal S.S.N., la diaria è corrisposta per un massimo di 90 pernottamenti;
 - dopo il ricovero, o in assenza di esso, per le spese per trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche e ortopediche si applica una franchigia di euro 50;
 - le spese per interventi riparatori del danno estetico sono indennizzate fino ad un massimo di euro 2.600 e purché l'intervento avvenga entro un anno dal giorno dell'infortunio.
- ! Relativamente alla garanzia "Diaria per ricovero" la diaria è corrisposta per un massimo di 365 giorni.
- ! Relativamente alla garanzia "Diaria per applicazione di apparecchio gessato" la diaria è corrisposta per un massimo di 90 giorni.



! Relativamente alla garanzia “Invalidità permanente”, se l’invalidità accertata è inferiore al 3% della totale non viene riconosciuto alcun indennizzo mentre se superiore a tale soglia l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% di cui sopra.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente o l’Assicurato devono trasmettere nel più breve tempo possibile denuncia del sinistro in forma scritta corredata da certificato medico, certificato anagrafico di stato di famiglia e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica completa.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell’impresa	Pagamento del sinistro: La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede, entro 30 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso il premio si adegua secondo le variazioni dell’Indice Spese Mediche. È possibile frazionare il premio in due o tre rate annue con un aumento del 2% del premio imponibile (netto + accessori): in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Secondo quanto disposto dall’art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l’assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere con preavviso di 30 giorni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone che necessitano una copertura assicurativa per far fronte ad un infortunio che possa compromettere la salute e l'integrità fisica a sé stesso e al Nucleo familiare.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 27,34% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Potrò inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745



	- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato", a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

